
Regolamento attività media dei club

Art. 1 (Introduzione e obiettivi)

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, nel perseguire i suoi scopi statutari di promozione, sviluppo, regolamentazione, disciplina ed organizzazione dell'attività calcistica in tutte le sue forme nella Repubblica di San Marino, ha deciso di dotarsi di una piattaforma digitale attraverso la quale rendere accessibile e visibile gli incontri delle competizioni autonomamente organizzate ad un pubblico quanto più vasto possibile. L'auspicio è quello di favorire la valorizzazione del calcio sammarinese e generare nuove opportunità per tutti gli attori coinvolti dal sistema calcistico di San Marino.

Alla luce degli obiettivi preposti e per garantire la qualità del prodotto tramite la piattaforma Titani.tv - di esclusiva proprietà della FSGC – si rende necessario emanare il presente Regolamento sulle attività media e commerciali, in relazione alle competizioni sammarinesi.

La valorizzazione dei contenuti multimediali del calcio sammarinese non è da ritenersi esclusivamente vincolata all'utilizzo della piattaforma digitale sopracitata, ma è da considerarsi applicabile anche alle esistenti e future nuove tecnologie, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, nonché degli ordinamenti di FIFA e UEFA.

Art. 2 (Struttura commerciale)

Per favorire una idonea qualità del prodotto e garantire ai club affiliati la possibilità di promuovere la propria attività attraverso canali multimediali, la FSGC condividerà con i club medesimi le immagini registrate e distribuite durante le giornate di Campionato Sammarinese, Coppa Titano e in occasione della Supercoppa, riservandosi la gestione esclusiva di ogni evento in diretta attinente alle competizioni ufficiali sammarinesi. Nello specifico, non sarà possibile per i club affiliati effettuare e/o gestire alcuna attività media in tempo reale collegata alle competizioni registrate sulla piattaforma Titani.tv e comunque non prima della scadenza del periodo di embargo di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento, in relazione ad una partita in corso di svolgimento. La FSGC si riserva in ogni caso la facoltà di gestire la produzione in diretta e concedere l'utilizzo o lo sfruttamento dei diritti commerciali connessi alle competizioni calcistiche sammarinesi, anche coinvolgendo eventuali partner terzi.

Nel comune interesse di generare attenzione ed incrementare la visibilità delle nostre competizioni nazionali, è fatto obbligo alle società di realizzare, prima di ogni incontro disputato, un contenuto (sia esso testuale o multimediale) di presentazione delle proprie partite, idealmente coinvolgendo un proprio tesserato.

Art. 3 (Attività media dei club e criteri di embargo)

Le società affiliate hanno la facoltà di sfruttare senza limitazione alcuna ogni attività media non associata ad una gara ufficiale in corso di svolgimento, che dunque non sia gestita in via esclusiva dalla piattaforma Titani.tv ed altresì l'eventuale materiale fotografico autonomamente realizzato nel corso di un incontro. Le riprese limitate alla fase di riscaldamento pre partita, interviste pre e post-partita o conferenze stampa, possono essere distribuite in diretta dai club sulle proprie piattaforme multimediali entro 15 minuti dall'inizio

dell'incontro o dopo il termine dello stesso. Le attività media realizzate all'interno del recinto di gioco sono disciplinate all'art. 6.

I club possono effettuare la registrazione dei propri incontri con mezzi propri, a carattere analitico e/o promozionale, previa autorizzazione scritta della FSGC. Sarà cura del club inviare formale richiesta scritta all'Ufficio Stampa della FSGC con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. Anche alla fattispecie di immagini autoprodotte si applicano i criteri di embargo. In caso di presenza contemporanea di più produzioni, che richiedano la condivisione degli spazi, sarà l'eventuale partner o collaboratore indicato dalla FSGC ad avere priorità e possibilità di scelta.

Ai club è fatto divieto di pubblicare qualsiasi contenuto audiovisivo autoprodotta o condivisa dalla FSGC sulla piattaforma Titani.tv o altri canali di comunicazione propri, prima della scadenza di 48 ore dall'inizio dell'ultima partita del turno (ad eccezione di eventuali recuperi o rinvii). A mero titolo esemplificativo ed esplicativo, si evidenzia che le immagini relative ad un turno di campionato che si disputi nelle giornate del 3 al 4 settembre alle ore 15:00, non potranno essere pubblicate dai club prima del 6 settembre, alle ore 15:00.

Le società affiliate avranno la facoltà di montare e condividere feed relativi alle proprie partite, anche utilizzando le immagini condivise dalla FSGC, della durata massima di 120 secondi, senza modificarne dimensioni e contenuti grafici, con il proposito di promuovere la propria attività e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FSGC.

Art. 4

(Utilizzi diversi delle immagini condivise)

Le immagini degli incontri ufficiali, gestite dalla FSGC, saranno messe a disposizione delle società affiliate e dell'Associazione Sammarinese Arbitri per effettuare analisi tecnico-tattiche e valutazioni prestazionali. Le stesse immagini non potranno essere oggetto di pubblicazione su canali multimediali da parte di soggetti diversi dalla FSGC, o partner cui la FSGC abbia concesso licenza di utilizzo, prima della scadenza del periodo di embargo sopra specificato.

Art. 5

(Utilizzi non ammessi e sanzioni)

Non è consentito utilizzare le immagini autoprodotte o condivise dalla FSGC con l'intento di evidenziare presunti errori tecnici, arbitrali, logistici o organizzativi, esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società sportive o di organismi operanti nell'ambito del CONS, della FSGC, della UEFA, della FIFA e di altri organismi internazionali.

Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai soggetti tesserati e non di cui all'art. 1, comma 1 del Regolamento di Disciplina e collegate all'utilizzo delle immagini televisive di cui alla piattaforma Titani.tv. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando, per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. In tal caso si applicano le sanzioni di cui al Regolamento di Disciplina.

In caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo e di embargo di cui all'art. 3 del presente Regolamento, da parte di club, suoi dirigenti o tesserati e soggetti riconducibili di cui all'art. 1, comma 1 del Regolamento di Disciplina, possono essere elevate dagli Organi della Giustizia Sportiva, su input della Procura Federale, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, le seguenti sanzioni:

- Ammonizione;

- Diffida;
- Ammenda di € 500=;
- Sospensione temporanea dalla condivisione delle immagini e divieto di autoproduzione delle stesse;
- Sospensione stagionale dalla condivisione delle immagini e divieto di autoproduzione delle stesse.

Art. 6

(Attività all'interno del recinto di gioco)

FSGC e club hanno la facoltà di accreditare per gli incontri di relativa competenza fotografi e/o incaricare personale interno o esterno alla propria organizzazione per realizzare contenuti fotografici o multimediali, con eventuale accesso al recinto di gioco. Il club concessionario dell'accredito è da considerarsi responsabile per il comportamento e l'attività dell'incaricato e dovrà accertarne la copertura assicurativa per eventuali danni subiti e provocati nell'esercizio del suo servizio all'interno dell'impianto.

Il collaboratore incaricato dovrà recarsi all'impianto almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro e provvedere all'identificazione con il direttore di gara, che potrà eventualmente trattenerne un documento di identità fino al termine della partita.

Il soggetto incaricato dovrà indossare una pettorina che ne distingua chiaramente la presenza e posizionarsi nel lato corto del terreno di gioco, in prossimità della bandierina del calcio d'angolo senza risultare d'intralcio per i calciatori e con l'obbligo di non muoversi dalla sua postazione se non all'intervallo. La scelta del colore della pettorina dovrà essere preventivamente concordata con il direttore di gara, cui spetterà la decisione. È fatto obbligo al collaboratore incaricato di raggiungere la propria posizione prima dell'inizio dell'incontro.

Le foto scattate da bordocampo potranno essere utilizzate dal club immediatamente ed in diretta sulle proprie piattaforme multimediali, mentre eventuali video dovranno rispettare i criteri di embargo sopra esposti.

Art. 7

(Cartellonistica e sponsorizzazioni delle divise)

Restano di pertinenza delle società affiliate, lo sfruttamento totale della sponsorizzazione delle proprie divise di gioco (a mente dell'art. 61 del Regolamento Organico) e parzialmente della cartellonistica affissa a bordocampo sugli impianti. In relazione alla cartellonistica, fanno eccezione i 15 metri lineari posti al centro del campo che risulteranno di esclusivo utilizzo della FSGC in ogni incontro ufficiale. Nell'occasione di finali o della Supercoppa, la FSGC potrà fare esclusivo utilizzo anche delle posizioni in prossimità dei calci d'angolo.

Art. 8

(Inserimento nell'ordinamento federale ed entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti a partire dal 01 Settembre 2022, data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della F.S.G.C..